



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'ENTE STRUMENTALE ALLA
CROCE ROSSA ITALIANA
(ESACRI)
per l'esercizio 2016

Relatore: Consigliere Marcovalerio Pozzato

Ha collaborato

per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati:

la Sig.ra Francesca Silani

Determinazione n. 99/2017



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 9 novembre 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, con cui è stato istituito dal 1° gennaio 2016 l'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), con la finalità di concorrere allo sviluppo dell'Associazione privata Croce Rossa Italiana e di regolare la situazione debitoria e creditoria del soppresso ente pubblico Croce Rossa Italiana;

visti il conto consuntivo dell'ESACRI, relativo all'esercizio finanziario 2016, nonché le annesse relazioni del Presidente nazionale e del Collegio dei Revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'art.4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

uditò il relatore Consigliere Marcovalerio Pozzato e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2016;

rilevato che:

1) al riordino di C.R.I. ai sensi del d.lgs. n. 178 del 28 settembre 2012 ha fatto seguito la sua privatizzazione e l'istituzione dell'Ente Strumentale a C.R.I., destinato a gestire il trasferimento dei beni e delle funzioni all'Associazione privata;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

- 2) al riordino è da ricollegare un rilevante processo di mobilità del personale (n. 708 unità) verso altre Pubbliche Amministrazioni;
- 3) proseguono anche nell'anno 2016 gli effetti finanziari negativi del contenzioso a carico dell'ente, essenzialmente derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per effetto di stabilizzazioni disposte dal giudice del lavoro e dal pagamento al personale a tempo determinato del compenso incentivante la produttività;
- 4) permangono forti criticità di cassa (a carattere strutturale), che anche nel 2016 hanno indotto l'Ente a chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una consistente anticipazione (euro 85.502.662,44);
- 5) le procedure di vendita degli immobili iscritti nel Piano di alienazione ESACRI sono soggette a rallentamenti e presentano anche esse criticità;
- 6) la gestione finanziaria registra nel 2016 un avanzo pari a 32,51 milioni di euro, a fronte del disavanzo del 2015 pari a 9,43 milioni di euro, essenzialmente dovuto alla riduzione delle spese per il personale;
- 7) la situazione amministrativa evidenzia un disavanzo di euro 83.304.069,69, di cui la quota vincolata è pari ad euro 44.061.604,00;
- 8) l'ammontare sia dei residui attivi che di quelli passivi è in forte diminuzione rispetto al 2015 (rispettivamente, per il 57,10 per cento e per il 36,34 per cento), ciò essenzialmente per il trasferimento di ingenti partite di residui dal bilancio ordinario ESACRI alla "Gestione Separata" appositamente costituita;
- 9) il disavanzo economico, pari a oltre 277 milioni di euro (-5,7 milioni nel 2015) è dovuto, in particolare, alla differenza fra sopravvenienze attive e passive, derivanti dalle sopradette operazioni di riaccertamento dei residui delle partite debito/credito con i comitati territoriali;
- 10) conseguentemente, il patrimonio netto dell'Ente passa da +181.696,419 a -95.375.558 euro; ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'art. 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo corredata dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2016 corredata dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana (ESACRI), l'unica relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ente stesso.

ESTENSORE

Marcovalerio Pozzato

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in segreteria 18 DIC. 2017

IL DEDICANTE
Roberto Zilio

PER COPIA CONFORME

2017/2018
anno finanziario 2018/2019
anno contabile 2017/2018

S O M M A R I O

PREMESSA.....	9
1 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA – L'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA	10
2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E GLI ORGANI DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CRI - ESACRI.....	13
2.1 Statuto dell'Ente Strumentale.....	13
2.2 Gli organi dell'Ente	14
2.3 L'organizzazione	16
3 IL PERSONALE.....	17
4 IL CONTENZIOSO	25
4.1 Il contenzioso del personale civile	25
4.2 Il contenzioso del personale militare	26
5 LE CONVENZIONI E LA SUCCESSIONE NEI RAPPORTI ATTIVI E PASSIVI	27
5.1 Le convenzioni	27
6 LA GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEI BENI MOBILI.....	29
6.1 Il patrimonio immobiliare	29
6.2 I beni mobili e i veicoli	34
6.3 I trasferimenti di proprietà.....	35
7 LA GESTIONE FINANZIARIA.....	36
7.1 La situazione di cassa	36
7.2 La Gestione separata.....	37
7.3 Residui attivi e passivi	40
8 IL RENDICONTO FINANZIARIO.....	41
9 LO STATO PATRIMONIALE.....	45
10 IL CONTO ECONOMICO	47
11 LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA	50
12 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.....	51

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Personale civile a tempo indeterminato al 31 dicembre 2016 (di ruolo).....	18
Tabella 2 - Personale civile a tempo determinato al 31 dicembre 2016.....	18
Tabella 3 - Personale civile del comparto a tempo indeterminato 2016	19
Tabella 4 - Personale civile del comparto a tempo determinato 2016	20
Tabella 5 - Spesa personale	23
Tabella 6 - Cespiti, valore di mercato e valore catastale 2016	30
Tabella 7 - Introiti derivanti da alienazioni immobili Anno 2016.....	32
Tabella 8 - Introiti (in euro) da dismissione del patrimonio immobiliare.....	33
Tabella 9 - Contributi dello Stato	40
Tabella 10 - Rendiconto finanziario - Entrate	42
Tabella 11 - Rendiconto finanziario - Uscite.....	44
Tabella 12 - Stato patrimoniale.....	46
Tabella 13 - Conto economico.....	48
Tabella 14 - Situazione amministrativa.....	50

PREMESSA

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce al Parlamento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 259 del 1958 i risultati del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 12 della legge stessa, sulla gestione per l'esercizio 2016 dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana - ESACRI.

La precedente relazione, relativa all'anno 2015, è stata deliberata e comunicata alle Camere con la determinazione Sezione controllo enti n. 124/2016 (pubblicata in Atti parlamentari – Leg. XVII – doc. XV, n. 481).

1 LO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA – L'ENTE STRUMENTALE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA

In base alla normativa di riordino recata dal d.lgs. n. 178 del 2012 (per la quale si rimanda alla precedente relazione), la CRI è stata inizialmente articolata su due distinti piani: uno pubblico (Comitato centrale, Comitati regionali e Comitati delle Province autonome di Trento e Bolzano) e uno privato (Comitati locali e provinciali).

Con l. 23 dicembre 2014, n. 190, è stata regolata la “privatizzazione” dei Comitati locali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre i rispettivi Comitati provinciali hanno continuato a rivestire la qualità dell'ente pubblico.

Con d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, (convertito con modifiche in l. 27 febbraio 2015, n. 11) è stata disposta l'ulteriore proroga di un anno dei termini di privatizzazione della residuale parte pubblica della CRI (Comitato centrale, Comitati Regionali, Comitati provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano) fissando il definitivo riordino di CRI al 1° gennaio 2016.

Tutte le funzioni di Croce Rossa Italiana (ente pubblico) sono state quindi trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alla “Associazione della Croce Rossa italiana” di nuova costituzione, mentre è stato istituito, con durata prevista dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana (ESACRI) con la finalità di concorrere allo sviluppo dell'Associazione privata e di regolare la situazione debitoria e creditoria del soppresso ente pubblico Croce Rossa Italiana.

Inoltre:

- è stata introdotta una riserva di 150 posti all'interno del contingente di 300 militari dedicati ai servizi ausiliari delle Forze Armate; tale riserva è destinata all'“assorbimento” del personale militare richiamato in servizio temporaneo;

- al personale CRI in eccedenza sono applicate le disposizioni dell'art. 1, commi 424, 425, 426, 427 e 428, della l. 23 dicembre 2014, n. 190, (come successivamente modificato dal comma 398 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208), con riferimento alla mobilità del personale delle Province.

Con l'ordinanza presidenziale n. 513/2013 del 27 dicembre 2013 è stato dato l'avvio alla gestione liquidatoria, con specifico riferimento alla Gestione separata prevista dal d.lgs. n. 178/2012, art. 4, c. 2, secondo cui: “Sino al 31 dicembre 2017 il commissario, e successivamente il presidente dell'ente, provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso della CRI mediante procedura concorsuale disciplinata dal presente articolo. A tale fine accerta la massa passiva risultante dai debiti insoluti per capitale, interessi e spese accertati anche a carico dei bilanci dei singoli comitati e con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, ed istituisce apposita gestione separata, nella

quale confluiscano esclusivamente i predetti debiti la cui causa giuridica si sia verificata in data anteriore al 31 dicembre 2011 anche se accertata successivamente. Nell'ambito di tale gestione separata è, altresì, formata la massa attiva con l'impiego del ricavato dall'alienazione degli immobili prevista dal comma 1, lettera c) per il pagamento anche parziale dei debiti, mediante periodici stati di ripartizione, secondo i privilegi e le graduazioni previsti dalla legge”.

Il Presidente nazionale ha approvato, con ordinanze n. 229 del 1° agosto 2014, n. 249 del 10 settembre 2014 e n. 29 del 30 gennaio 2015 (per la Province autonome di Trento e Bolzano), lo Statuto-tipo dei Comitati provinciali e locali.

Nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno 2015 sono stati adottati gli atti volti a preparare l'avvio delle attività dell'Associazione CRI e dell'Ente Strumentale a CRI.

In data 29 dicembre 2015 il Presidente nazionale di CRI (unitamente ai Presidenti regionali) ha depositato l'Atto costitutivo e lo Statuto della nuova Associazione CRI, subentrante all'Ente pubblico CRI nelle attività umanitarie nazionali ed internazionali.

L'ordinanza presidenziale del 17 dicembre 2015 ha dato avvio al procedimento elettorale per il rinnovo dei Consigli direttivi dei Comitati regionali e locali e Regionali, nonché all'individuazione della *governance* dell'Associazione CRI, che si è concluso nel maggio 2016.

A seguito dell'elezione dei componenti del Consiglio direttivo nazionale dell'Associazione, ha avuto luogo l'aggiornamento nella composizione del Comitato dell'Ente strumentale, essendo il Presidente dell'Associazione anche Presidente del Comitato dell'Ente, nonché Presidente dell'Ente stesso.

In data 29 dicembre 2015 Il Ministro della Salute ha adottato il decreto di nomina degli organi dell'Ente strumentale a CRI, come previsto dal decreto di riordino.

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità) ha recato alcune modifiche al d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i., con particolare riferimento a:

- a) tutela del personale dipendente (civile e militare), posto in mobilità;
- b) impignorabilità del conto di tesoreria di CRI.¹

In data 31 dicembre 2017 è prevista la chiusura dell'Ente strumentale, con conseguente passaggio alla fase liquidatoria per i rapporti di dare/avere di CRI – Ente pubblico.

Nello svolgimento delle attività propedeutiche alla liquidazione vera e propria sono state poste in essere due diverse procedure della gestione:

¹ Con l'art. 10 del d.l. 30 dicembre 2015, n. 201, il decreto di riordino è stato novellato (nel senso di prevedere nuovi termini di proroga) come segue: “All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: “di previsione 2013, 2014 e 2015,” sono aggiunte le seguenti: “e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana”.

- per i rapporti fino al 2011, con la “Gestione separata”, di cui all’art. 4 c. 2 del d.lgs. n. 178/2012;
- con la “Gestione stralcio” per i rapporti successivi.

Con il recente d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, in corso di conversione, sono state introdotte disposizioni specifiche nel quadro della liquidazione di ESACRI a far data dal 1° gennaio 2018 (prevista dal d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.).

L’art. 16 del provvedimento, recante “Disposizioni contabili urgenti per l’Associazione Croce Rossa Italiana” delinea, infatti, il contesto della messa in liquidazione dell’ente strumentale; in particolare viene modificato l’art. 2, c. 5, del d.lgs. n. 178/2012, concernente l’attribuzione dei beni all’Ente e all’Associazione e viene nuovamente disciplinato il riparto dei finanziamenti (in precedenza si prevedeva l’attribuzione di risorse all’Ente e all’Associazione in misura pari a quelle allocate per l’anno 2014).

La successiva modifica recata all’art. 4 del d.lgs. n. 178/2012 disciplina il trasferimento degli immobili da parte di ESACRI alla Associazione CRI e indica le modalità con cui devono essere individuati i beni mobili e immobili da trasferire entro il 31 dicembre 2017 all’Associazione (utilizzatrice già immessa nel possesso di questi) per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali e di interesse pubblico. È previsto che il trasferimento avvenga senza oneri finanziari.

Con l’abrogazione dell’art. 4 c.3, 4 e 5 del cennato decreto legislativo è semplificata la procedura liquidatoria in relazione ai rapporti con i creditori.

La modifica dell’art. 8, c. 2 interviene in modo significativo sull’attività liquidatoria dal punto di vista degli assetti istituzionali, precisando che essa si svolge secondo i principi del titolo V del r.d. n. 267/1942, ai sensi della legge fallimentare comune e non ai sensi della l. n. 1404/1956 (nel quadro della liquidazione degli enti pubblici non economici con gestione presso il Ministero dell’economia).

La “Gestione separata” di cui all’art. 4, c. 2, ha conclusione al 31 dicembre 2017 (le masse attiva e passiva della stessa confluiscono nella procedura generale di liquidazione).

Il Commissario liquidatore può trattenere in servizio, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, il personale individuato dal Presidente dell’Ente per gli atti connessi (il dipartimento della funzione pubblica deve comunque individuare, entro il 31 dicembre 2017, l’ente presso il quale interverrà la mobilità di tale personale).

Il Commissario liquidatore e il Comitato di sorveglianza della gestione liquidatoria si identificano negli attuali Amministratore e Collegio dei revisori dei conti dell’ente strumentale.

È previsto un termine per la gestione liquidatoria (tre anni più due prorogabili).

2 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO E GLI ORGANI DELL'ENTE STRUMENTALE ALLA CRI - ESACRI

2.1 Statuto dell'Ente Strumentale

Con la legge 25 febbraio 2016, n. 21, di conversione del d.l. n. 210/2015 sono state definite le competenze degli organi e le modalità di funzionamento operativo dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa italiana – ESACRI.

Il decreto legge in questione ha anche stabilito (art. 10, c. 7bis,) che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato.

Con il decreto interministeriale dei Ministeri della salute e della difesa del 1° giugno 2016 è stato, infine, adottato lo Statuto dell'Ente Strumentale.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, l'Ente:

1. svolge le attività in ordine al patrimonio e ai dipendenti CRI, nonché ogni altra attività di gestione;
2. gestisce il contenzioso civile, amministrativo, penale, ed amministrativo-contabile CRI per fatti ed atti antecedenti il 31 dicembre 2015 (escluso il contenzioso dei Comitati provinciali e locali privatizzati);
3. concorre temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione garantendo, fino alla piena operatività della medesima, l'esercizio e l'assolvimento di ogni adempimento idoneo alle finalità e ai compiti propri della stessa;
4. assolve alle funzioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 178/2012 (decreto di riordino), per le quali, in particolare:
 - aggiorna periodicamente lo stato di consistenza patrimoniale, l'inventario dei beni immobili di proprietà CRI (o comunque in uso), il piano di valorizzazione degli immobili per il ripiano degli eventuali debiti accumulati anche a carico di singoli Comitati;
 - gestisce e dismette i beni immobili, non pervenuti a CRI con negozi giuridici modali;
 - trasferisce in proprietà all'Associazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, i beni immobili pervenuti a CRI attraverso negozi giuridici modali e i beni mobili acquistati con i contributi del Ministero della difesa e con altri contributi pubblici;
 - provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso CRI mediante apposita procedura concorsuale e definisce (anche transattivamente) le pretese dei creditori CRI.

Va precisato che l'Ente, pur avendo il compito di supportare l'avvio delle attività dell'Associazione, non esercita, in atto, la vigilanza sull'Associazione stessa, né sulle attività da questa espletate, né sulle modalità di utilizzo del contributo pubblico ad essa assegnato. Infine non svolge compiti di vigilanza sui Comitati che hanno assunto la personalità giuridica di diritto privata al 1° gennaio 2014.

2.2 Gli organi dell'Ente

Sono organi di ESACRI:

- a) il Presidente, che è il Presidente nazionale dell'Associazione;
- b) il Comitato, presieduto dal Presidente dell'Ente;
- c) l'Amministratore;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Le competenze degli organi dell'Ente sono fissate dal d.lgs. n. 178/2012 (e s.m.i.) e dallo Statuto dell'Ente; per il Collegio dei Revisori è fatto riferimento alle previsioni di legge in materia di attività di vigilanza e revisione dei conti nelle pubbliche amministrazioni.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro della salute ed è composto da:

- Presidente nazionale dell'Associazione, nella cui persona si cumula la carica di Presidente dell'Ente;
- tre componenti, designati dal Presidente tra i soci della CRI, con particolari competenze amministrative;
- tre componenti designati dai Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa.

Il Comitato ha compiti di indirizzo e di approvazione dei regolamenti interni di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità. Gli incarichi di Presidente e di componente del Comitato sono svolti a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese.

Il Comitato dell'Ente (art. 13 dello Statuto):

- detta gli indirizzi strategici;
- approva i regolamenti interni, con particolare riferimento a quello di organizzazione e di funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità e loro modifiche;
- approva il bilancio preventivo dell'Ente, le variazioni allo stesso e il rendiconto della gestione;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;
- delibera il piano di valorizzazione e dismissione dei beni immobili, nonché il trasferimento all'Associazione dei beni pervenuti alla C.R.I. attraverso negozi modali, concedendo in uso alla medesima quelli necessari allo svolgimento delle finalità statutarie e dei compiti istituzionali;

- delibera i piani operativi;
- si esprime su qualsiasi argomento sottoposto dall'Amministratore.

Il Presidente dell'Ente (art. 16 dello Statuto):

- provvede al ripiano dell'indebitamento pregresso CRI, mediante procedura concorsuale e definisce transattivamente le pretese dei creditori;
- predisponde il piano di riparto finale (del contributo dello Stato annuo) e lo sottopone al Ministero della Salute (che lo approva entro il 31 dicembre 2017);
- informa il Comitato sull'attività dell'Associazione.

L'Amministratore, nominato dal Ministro della salute, ha compiti di rappresentanza legale; è responsabile della rappresentanza in giudizio; è responsabile della gestione dell'Ente e sovraintende alle funzioni dei dirigenti. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività esterna all'Ente e all'Associazione. Il compenso annuo lordo è determinato in euro 226.000,00.

Qualora l'Amministratore sia dipendente di pubbliche amministrazioni, si applicano le disposizioni vigenti in materia di aspettativa di diritto; il suo trattamento economico è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute.

Il Collegio dei Revisori dei conti è nominato dal Ministro della salute ed è costituito da tre componenti, di cui:

- un magistrato della Corte dei conti, con funzioni di Presidente;
- un dirigente designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
- un dirigente designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Collegio assolve ai compiti di cui all'art. 20 del d.lgs. 30 giugno 2011, n. 123, e all'art. 18 dello Statuto dell'Ente.

Il trattamento economico dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute (cfr. infra). Non sono previsti revisori supplenti. Il compenso annuo lordo è determinato in euro 36.000,00 per il Presidente e in euro 30.000,00 per i componenti effettivi.

Il Presidente dell'Ente, i componenti del Comitato, l'Amministratore, i componenti del Collegio dei Revisori dei conti – tutti nominati con decreto del Ministro della salute del 29 dicembre 2015 - durano in carica fino al 31 dicembre 2017 (data di scioglimento dell'Ente Strumentale).

Peraltro, come già indicato, con il citato d.l. n. 148/2017, in corso di conversione, gli attuali Amministratore e Collegio dei revisori dei conti si identificano con il Commissario liquidatore ed il Comitato di sorveglianza.

2.3 L'organizzazione

L'assetto organizzativo dell'Ente nel 2016 è stato caratterizzato da:

- affiancamento dell'Associazione e contestuale definizione (successione) dei rapporti giuridici di CRI/ente pubblico, con correlativa esigenza di adeguare la struttura di ESACRI alle necessità in divenire;
- rilevante processo di mobilità del personale, con progressiva riorganizzazione delle strutture, sia presso la sede centrale che presso le sedi decentrate, con susseguente accorpamento delle funzioni.

Con delibera n. 61/2016 il Comitato ha adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente.

La struttura amministrativa risulta quindi organizzata in dipartimenti, servizi e sedi decentrate (che hanno sostanzialmente sostituito le pre-esistenti Direzioni regionali).